

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. R.G. fall. 2/2014 sub 1

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa per opposizione allo stato passivo promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 16/6/2014

DA

[redacted] spa (Avv. **[redacted]** e Avv. **[redacted]**)
[redacted]

CONTRO

Fallimento **[redacted]** srl in liquidazione (curatore dott. **[redacted]**)
[redacted] (Giudice Delegato dott. G. Zulian),

CONTUMACE

Il Tribunale,
letti gli atti di causa,
vista la documentazione allegata dalle parti,
sentito il Giudice Relatore,
premessi che:

la **[redacted]** spa è creditrice del fallimento per forniture di gasolio e, con la presente opposizione, chiede di

essere ammessa al passivo del fallimento [redacted] con privilegio ex art. 2752 – 2758 co. 2 c.c. relativamente all'accisa assolta e regolarmente riportata in fattura; essendo stato tale importo ammesso solo in chirografo dal Giudice Delegato;

- il fallimento non si è costituito ma il curatore si è presentato all'udienza del 23/10/2014 avanti al Giudice Relatore chiedendo il rigetto dell' opposizione in quanto solo con il D.L. 179 del 18/10/2012 i privilegio di cui trattasi, che ai sensi dell'art. 16 comma 3 T.U. sulle accise, spettava ai soli "soggetti passivi dell'accisa" è stato esteso ai rivenditori di prodotti petroliferi;

RITENUTO CHE:

- le forniture ~~sono~~ furono effettuate prima dell'entrata in vigore del D.L. 179/2012, che ha esteso ai rivenditori il privilegio prima spettante ai soli soggetti passivi dell'accisa, la fattispecie quindi è regolata dall'art. 16 co 3 del d. l.vo 504/1995, che riconosceva il privilegio solo ai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti. I soggetti passivi si identificano con i titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l'immissione in consumo dei prodotti. Infatti l'art. 34-sexies D.L. 179/2012 - Disposizioni in materia di accise prevede che *<<All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: «passivi dell'accisa» sono inserite le seguenti: «e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,» e la parola: «assolto» è sostituita dalle seguenti: «comunque corrisposto»>>*. In sostanza il legislatore, introducendo tale norma, da un lato conferma che il soggetto passivo dell'accisa è solo colui che è tenuto a versare tale imposta allo Stato, dall'altro estende il privilegio ad un'altra, distinta, categoria di soggetti (i rivenditori), che, ai fini della concessione del privilegio, vengono equiparati ai soggetti

passivi del tributo.

- la [redacted] s.p.a., è un rivenditore e non ha allegato di essere un produttore di carburanti, ovvero di essere il primo soggetto ad avere immesso il prodotto sul mercato, quindi non si identifica con il soggetto passivo dell'accisa ai sensi dell'art. 16 co 3 del .D. L.vo 504/1995 all'epoca vigente; pertanto la domanda va respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
rigetta l' opposizione,
non luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione da parte del fallimento.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 7/1/2015

Il Presidente estensore
Dott. Antonello Fabbro